



COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA

CAP 12066 TEL.(0173) 64113 FAX (0173) 64449

PROVINCIA DI CUNEO

Determinazione del Responsabile

SETTORE SEGRETERIA-PERSONALE

N. 12

Responsabile del Servizio: FRACCHIA Dott.ssa Paola

OGGETTO: ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 - COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 -

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventuno** del mese di **marzo** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

OGGETTO: ART. 79 CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 - COSTITUZIONE IN VIA PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 -

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- il D.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico - finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021, che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 1) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la seconda (comma 2), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

CONSIDERATO che in relazione all'annualità 2024 e seguenti il CCNL 2019-2021 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate di natura obbligatoria e non soggetti a valutazione, e in particolare:

- art. 79 comma 1 lett. b): incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018; tale incremento pro-capite deve essere computato per ogni destinatario del CCNL presente a tale data, anche se a tempo parziale o a tempo determinato;
- art. 79 comma 1 lett. d): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, alla data di entrata in vigore del CCNL 2019-2021;

- art. 67 comma 1-bis – quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, per ogni dipendente in Cat. Giuridica B3 e D3 in servizio all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale;
- art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile e 67 comma 3 lett. d) – parte variabile: valore pari alla R.I.A. del personale cessato l'anno precedente;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

DATO ATTO che con successiva determinazione verrà stimato il personale in servizio al 31/12/2024 e si procederà in caso di aumento delle unità di personale all'adeguamento del fondo

e, previa formulazione degli indirizzi da parte della Giunta Comunale, verranno quantificate le risorse variabili del Fondo 2024;

RILEVATO pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

VISTO il comma 6 dell'art.79: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

RICORDATO che il fondo per la contrattazione decentrata dell'anno 2016 era pari a complessivi €. 33.759,61 di risorse soggette al limite, oltre ad €. 4.849,30 per lavoro straordinario ed €. 46.250,00 per il finanziamento del *“Fondo posizioni organizzative in Enti senza dirigenza”*, per un ammontare complessivo soggetto al limite pari ad €. 84.858,91;

RILEVATO, quindi, che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e dei limiti sopraccitati;

CONSIDERATO che il Comune nell'anno 2023 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013, nonché il rispetto dei limiti imposti dal D.M. del 17/03/2020;

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2024 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 ad oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

DATO ATTO che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare e aggiornare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi, circolari interpretative, nuove disposizioni contrattuali e/o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS.;

VISTO l'art. 107 comma 3 lett. d) D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 147 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per quanto sopra esposto in premessa narrativa, alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in via provvisoria, come da prospetto allegato alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
- 2) Di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di cui al predetto allegato, viene garantito il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato del personale di Elevata qualificazione, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016;
- 3) Di dare atto che la determinazione del Fondo per l'anno 2024, di cui alla presente determinazione, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;
- 4) Di dare atto che si procederà alla costituzione definitiva del fondo con l'inserimento delle componenti variabili ai sensi dell'art. 79, comma 2 del CCNL 16/11/2022 non appena disponibili gli elementi per la loro quantificazione;
- 5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2024/2026 e afferenti la spesa di personale;
- 6) Di dare atto che, dal predetto fondo, vengono prioritariamente accantonate le somme obbligatorie per garantire il pagamento dell'Indennità di comparto e delle Progressioni Economiche pregresse per un importo presunto pari ad € 21.845,44, che devono essere liquidate mensilmente ai dipendenti aventi titolo;
- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento e relativi allegati alle O.O.S.S. per opportuna e dovuta conoscenza;
- 8) Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Sito Internet dell'Ente, alla pagina "Amministrazione Trasparente" voce Personale/Contrattazione Decentrata, come previsto dal D.Lgs.n. 33/2013.

Monticello d'Alba, li 21/03/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
F.to: (FRACCHIA Dott.ssa Paola)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Monticello d'Alba, li **22/08/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: FRACCHIA Dott.ssa Paola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi degli art. 147 bis, 151 e 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Monticello d'Alba, li 21/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: CAPRIOGLIO Giuliana

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Monticello d'Alba, li **22/08/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FRACCHIA Dott.ssa Paola